

TABELLA 2  
RISORSE REGIONALI PER L'ANNO 2018

REGIONI	Quota (%)	Risorse (€)
<i>Abruzzo</i>	2,41%	10.777.520
<i>Basilicata</i>	1,09%	4.874.480
<i>Calabria</i>	3,49%	15.607.280
<i>Campania</i>	8,45%	37.788.400
<i>Emilia Romagna</i>	7,83%	35.015.760
<i>Friuli Ven. Giulia</i>	2,33%	10.419.760
<i>Lazio</i>	9,09%	40.650.480
<i>Liguria</i>	3,36%	15.025.920
<i>Lombardia</i>	15,87%	70.970.640
<i>Marche</i>	2,84%	12.700.480
<i>Molise</i>	0,67%	2.996.240
<i>Piemonte</i>	8,02%	35.865.440
<i>Puglia</i>	6,59%	29.470.480
<i>Sardegna</i>	2,84%	12.700.480
<i>Sicilia</i>	8,24%	36.849.280
<i>Toscana</i>	7,02%	31.393.440
<i>Umbria</i>	1,71%	7.647.120
<i>Valle d'Aosta</i>	0,25%	1.118.000
<i>Veneto</i>	7,90%	35.328.800
<b>TOTALI</b>	100,00%	447.200.000

19A00883

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 gennaio 2019.

**Inserimento nell'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, pubblicate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.**


#### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», il quale prevede che le disposizioni contenute nei codici di deontologia e di buona condotta, riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del suddetto codice, una volta ritenute compatibili con il richiamato regolamento (UE) 2016/679 dal Garante per la protezione dei dati personali, e ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

Viste la documentazione trasmessa dal Garante per la protezione dei dati personali, con nota in data 12 dicembre 2018, e, in particolare, la delibera di tale Autorità n. 491 del 29 novembre 2018, che ha verificato la conformità del «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica» al regolamento (UE) 2016/679 e ha disposto la sua pubblicazione come «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività



giornalistica» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 2018, Serie generale, n. 3);

Decreta:

Art. 1.

Le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica», oggetto della delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 491 del 29 novembre 2018, e già pub-

blicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 2019, sono riportate nell'allegato A) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Ministero della giustizia.

Roma, 31 gennaio 2019

*Il Ministro:* BONAFEDE

19A00812

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 gennaio 2019.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Pelgraz».** (Determina n. 89/2019).

*Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale PELGRAZ – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 settembre 2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/18/1313/001- 6 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (10 mg/ml) - 1 siringa pre-riempita con copriago + 1 tampone imbevuto di alcool.*

*Titolare A.I.C.:*

*Accord Healthcare Limited Sage House,  
319 Pinner Road North Harrow,  
Middlesex HA1 4HF  
Regno Unito.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

